



## Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

**Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 10003 DEL 18/10/2016**

**OGGETTO:** Piano Regionale Integrato (P.R.I.) 2015 – 2018: Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della malattia vescicolare del suino (MVS) – Regione Umbria – anno 2016: approvazione della scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole e della procedura per l'individuazione degli allevamenti ad alto turnover (HTO).

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015 – 2018" (Rep. Atti 177/CSR del 18 dicembre 2014);

**Vista** la D.G.R. n. 91 del 26.1.2015 "Sicurezza Alimentare Regione Umbria. Recepimento "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il Piano Nazionale Integrato (PNI) 2015-2018". Repertorio Atti n. 177/CSR del 18.12.2014 e avvio stesura Piano Regionale Integrato (PRI) Regione Umbria";

**Vista** l'O.M. 12 aprile 2008 "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica" con la quale è stato regolamentato, tra

l'altro, il Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della malattia vescicolare del suino (MVS);

**Considerato** che tale Piano fornisce indicazioni specifiche ed univoche relativamente ai controlli da attuare nelle aziende suinicole da riproduzione, da ingrasso e nelle stalle di sosta;

**Considerato** altresì che tale Piano prevede che, ai fini dei controlli, sono equiparate alle stalle di sosta tutte le aziende con alto turnover di animali, le quali, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento degli animali assimilabile alle stalle di sosta;

**Vista** la DGR n.10984 del 27.7.2009 "Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino" con la quale, tra l'altro, è stato fornito alle Aziende USL uno strumento di lavoro per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole per MVS;

**Vista** la DD 2052 del 12.3.2010 "DGR n.1094 del 27.7.2009 - Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino – modifica" con la quale è stata ripristinata, nel territorio regionale, l'applicazione dell'OM 12.4.2008 e sono state mantenute, con modifica, le disposizioni relative alla categorizzazione delle aziende suinicole;

**Vista** la nota del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. 170029 del 1.12.2011 con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni in merito ai controlli da effettuare presso gli allevamenti da ingrasso che commercializzano suini verso altri allevamenti da ingrasso o familiari o per autoconsumo (allevamenti ad alto turnover);

**Vista** la situazione epidemiologica dell'Umbria nei confronti della MVS che, dal 2009, ha confermato lo status di Regione accreditata;

**Vista** la nota del Ministero della Salute prot. 4203 del 19.2.2016 "MVS – Attività di sorveglianza anno 2016 – Rif. Decisione 2005/799/CE. Controllo sierologico degli allevamenti da ingrasso nelle Regioni indenni" con la quale, tenuto conto:

- del significativo decremento nazionale del numero di focolai registrati sul territorio nazionale negli ultimi 4 anni;
- che dal 1.1.2015 la MVS non è più compresa nella lista unica OIE delle malattie notificabili;
- che dal 2016 la MVS non rientra tra le malattie soggette a cofinanziamento comunitario,

è stato rimodulato il campionamento sierologico degli allevamenti da ingrasso per cui le Regioni indenni da MVS devono selezionare, basandosi sull'analisi del rischio, nell'ambito della propria programmazione annuale, un campione di aziende; dal suddetto campione devono essere escluse le stalle di sosta e gli allevamenti che svolgono attività ad esse assimilabile (ingrassi ad elevato turnover) che, invece, devono essere tutte sottoposte a controlli sierologici e virologici sulle feci, con cadenza mensile;

**Preso atto** che nella Regione Umbria il numero di allevamenti da ingrasso da controllare è pari a 90 (come comunicato, con la relativa ripartizione, ai Servizi Veterinari delle Az. USL nonché all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, in data 10.3.2016);

**Vista** altresì la possibilità di includere la Regione Umbria all'interno della macroregione riconosciuta indenne da MVS da parte delle Autorità statunitensi di APHIS – USDA e di conseguenza la necessità di presentare a tali Autorità uno specifico dossier;

**Ritenuto** pertanto opportuno:

- aggiornare la scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole, approvata con DGR 10984 del 27.7.2009, come modificata con DD 2052 del 12.3.2010, e i relativi range;
- individuare le aziende suinicole umbre con alto turnover (HTO);

**Viste** le riunioni tenutesi in data 29 agosto, 5-12-13-15-16 22 settembre e 7 ottobre 2016 con i Responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL e/o con la Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Umbria, coordinate dalla Dr.ssa Anna Rita Flamini, nelle quali:

- è stata elaborata e unanimemente condivisa la “*scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole nei confronti della MVS*”;
- è stata unanimemente condivisa la “*procedura per l'individuazione delle aziende suinicole umbre ad alto turnover (HTO)*”, redatta dalla Responsabile della Sezione “Sanità Veterinaria” in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Umbria e basata sull'individuazione delle aziende HTO calcolando i percentili sul numero di movimentazioni con aziende diverse (codici aziendali differenti), valutando due approcci:
  - aziende HTO considerando il 95° percentile
  - aziende HTO considerando il 97° percentile;
- è stata effettuata, da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL, un'analisi sia delle aziende individuate come HTO al 95° percentile che di quelle individuate come HTO al 97° percentile, al fine di verificarne la rispondenza con la realtà delle singole aziende identificate;
- è stato unanimemente convenuto che la procedura che identifica il 97° percentile come cut off è la più calzante per l'identificazione delle aziende HTO rispetto all'attuale realtà zootecnica regionale;

**Visto** il nulla osta all'applicazione, sul territorio regionale, della procedura per l'identificazione delle aziende HTO mediante l'utilizzo del 97° percentile, espresso dal Ministero della Salute in data 11 ottobre 2016;

**Ravvisata** la necessità di una verifica annuale di tale procedura, in particolare per quel che riguarda i percentili utilizzati, al fine di consentire il mantenimento di una sorveglianza veterinaria efficace ed efficiente sulle aziende suinicole umbre ad elevato rischio MVS (HTO);

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare la “*scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole nei confronti della malattia vescicolare del suino (MVS)*” (allegato 1), allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in sostituzione della precedente scheda approvata con DGR n.10984 del 27.7.2009, come modificata con DD n. 2052 del 12.3.2010;
2. di stabilire che la “*scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole nei confronti della malattia vescicolare del suino (MVS)*” deve essere utilizzata dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL quale strumento di lavoro:
  - per l'individuazione degli allevamenti suini ad alto, medio e basso rischio per malattia vescicolare del suino;
  - per la selezione degli allevamenti suini da ingrasso da sottoporre a controllo nell'ambito del Piano di sorveglianza ed eradicazione della malattia vescicolare del suino, dando la precedenza di tali controlli alle aziende classificate ad alto rischio;
  - per le attività di vigilanza veterinaria presso gli allevamenti suini;
3. di stabilire che per il corrente anno 2016 il controllo delle aziende da ingrasso, nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale nei confronti della malattia vescicolare del suino (MVS), avvenga secondo la programmazione già stabilita dalle Az. USL e che la selezione secondo i nuovi criteri di cui alla “*scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole nei confronti della MVS*” venga applicata a partire dal 1.1.2017;
4. di stabilire che la “*scheda per la categorizzazione del rischio delle aziende suinicole nei confronti della MVS*” potrà essere rimodulata a seguito della sua applicazione in campo;
5. di approvare la “*procedura per l'individuazione delle aziende suinicole ad alto turnover (HTO)*” (allegato 2) che identifica il 97° percentile come cut off, allegata al

- presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
6. di disporre che l'elenco delle aziende suinicole individuate come HTO al 97° percentile siano fornite ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. Umbria 1 e Umbria 2 e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, separatamente dal presente atto;
  7. di stabilire che le aziende suinicole HTO individuate, vengano sottoposte ai controlli mensili previsti dal Piano di sorveglianza nei confronti della MVS a partire dalla data di esecutività del presente atto;
  8. di stabilire che la procedura per individuare le aziende suinicole ad alto turnover (HTO) sia sottoposta a verifica annuale, in particolare per quel che riguarda i percentili utilizzati, al fine di consentire il mantenimento di una sorveglianza veterinaria efficace ed efficiente sulle aziende umbre;
  9. di revocare le precedenti disposizioni emanate in merito ai controlli da effettuare presso gli allevamenti suinicoli ad alto turnover;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
  11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 17/10/2016

L'Istruttore  
Anna Rita Flamini  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 17/10/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Anna Rita Flamini  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/10/2016

Il Dirigente  
Gianni Giovannini  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2